



WillisTowersWatson 

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art.10, comma 4 della Legge 8 marzo 2017 n. 24

In base a quanto disposto dalla legge 8 marzo 2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", si rende nota la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori (RCT/O) e le peculiarità organizzative di presa in carico e gestione aziendale delle richieste di risarcimento del modello regionale.

La Regione del Veneto ha adottato una procedura di gestione delle richieste di risarcimento e una modalità di copertura del rischio per tutte le aziende afferenti al Servizio Sanitario Regionale che prevede:

- una gestione delle richieste di risarcimento tramite Uffici Centrali di Gestione Sinistri e Comitati di valutazione aziendali, per gli eventi inferiori alla soglia in *Self Insurance Retention*;
- una gestione delle richieste di risarcimento tramite Uffici Centrali di Gestione Sinistri e Comitati di valutazione aziendali condivisa con la Compagnia assicurativa per la quota sopra la soglia *SIR*;
- una copertura dei risarcimenti rientranti nel livello di "self insurance retention" (*SIR*) a carico delle Aziende;
- una copertura della parte di risarcimenti superiore al livello di "self insurance retention" (*SIR*) tramite la stipula di una polizza assicurativa comune a tutte le Aziende, come da prospetto riepilogativo.

Per maggiori chiarimenti può essere contattata direttamente l'Azienda:



WillisTowers Watson I.I.I.I.I

SCHEMA CONDIZIONI DI POLIZZA

Parametri	Polizza RCT/O n. 2015RCGG00100-642148 – Berkshire Hathaway
Informazioni Generali	<p>Compagnia Assicuratrice : Berkshire Hathaway Int. Ltd Rating Standard & Poor : AA</p> <p>Contraente: Regione Veneto – Area Sanità e Sociale per conto delle Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione Veneto.</p> <p>Durata della Polizza: 31/12/2015 – 31/12/2018</p>
Attività Assicurata	<p>L'assicurazione è prestata per il rischio di responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Azienda/Assicurato in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata; attività comunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, e/o svolgendo attività anche a favore di utenti di strutture di terzi, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere, tecnico, amministrativo, sociale, culturale e assistenziale.</p> <p>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi in garanzia l'esercizio di ospedali, comprese le sedi distaccate, ambulatori, di centri per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e tossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti socio-sanitari ecc.</p>
Soggetti Assicurati	<p>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:</p>



Willis Towers Watson **INSURANCE**

	<ul style="list-style-type: none"> • L'Azienda; • il Direttore Generale, anche in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore dei Servizi Sociali e dalla Funzione Territoriale; • i componenti del Comitato Etico di ciascuna Azienda; • tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Azienda e tutti i soggetti anche non dipendenti che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività della Azienda.
<p>Definizione di Sinistro</p>	<p>Il ricevimento da parte dell'Azienda/Assicurato di una richiesta scritta di risarcimento nei suoi confronti.</p> <p>Definizione di Richiesta di Risarcimento</p> <p>Dopo la decorrenza della polizza, per Richiesta di risarcimento si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza espressa richiesta di essere risarcito; - la comunicazione ai sensi dell'art. 8 primo comma del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. della domanda di Mediazione; - il provvedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione, oppure la costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.
<p>Massimale per sinistro RCT/RCO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Massimale per sinistro RCT/O: € 15.000.000,00 - Massimale aggregato annuo per Azienda: € 30.000.000,00 - Massimale Aggregato complessivo di polizza: € 60.000.000,00
<p>Franchigie e Scoperti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SIR (<i>Self Insurance Retention</i>) per ogni sinistro RCT: € 500.000,00 - Ulteriore Franchigia per sinistro: € 500.000,00 fino a un limite aggregato massimo per tutta la polizza Convenzione di € 15.000.000,00
<p>Retroattività</p>	<p>01/01/2006</p>



WillisTowersWatson

<p>Principali Estensioni di Garanzia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta, distribuzione ed utilizzazione del sangue; • Sperimentazioni Cliniche autorizzate • Somministrazione medicinali • Esercizio laboratori chimici e di analisi • Uso di apparecchi medicali • Esercizio di farmacie • Rc inquinamento • RC Personale e Professionale
<p>Principali Esclusioni</p>	<p>Le richieste di risarcimento :</p> <ul style="list-style-type: none"> • che fossero già note all'Assicurato prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori; • causate da furto; • che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato o dall'esistenza di tali materiali negli stabilimenti dell'Azienda; • conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra; • cagionati da macchine, merci, prodotti, fabbricati, lavorati, imballati, distribuiti o messi in vendita dall'Assicurato dopo che siano stati consegnati a terzi; • derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenza o abusi sessuali e simili); • che abbiano origine da responsabilità acquisite in base a un contratto che esula dalle attività istituzionali dell'ente stesso, che altrimenti non sorgerebbero in assenza di tale contratto.
<p>Responsabilità Personale e Professionale</p>	<p>La copertura assicurativa comprende la responsabilità personale e professionale di: Dipendenti appartenenti all'area della "dirigenza medica e veterinaria" e della "dirigenza sanitaria, professionale,</p>



Willis Towers Watson

	<p>tecnica e amministrativa", anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda (<i>intramoenia</i>) e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate (<i>intramoenia allargata</i>);</p> <p>Dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, o del Comparto Enti Locali operanti a favore della Azienda, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda (<i>intramoenia</i>) e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate (<i>intramoenia allargata</i>);</p> <p>Personale Universitario inserito in assistenza a qualunque titolo.</p> <p>Si intende compresa la responsabilità civile professionale e personale dei dipendenti della Azienda che svolgono attività presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni stipulate con l'Azienda stessa o che partecipano a corsi di formazione o di addestramento, autorizzati da quest'ultima, ovunque siano svolti. Ad ogni modo, se la struttura presso la quale il dipendente svolge l'attività in virtù della convenzione ha una propria polizza di responsabilità civile, quest'ultima risponderà a primo rischio e la presente polizza a secondo rischio.</p>
<p>Validità Territoriale</p>	<p>L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada. L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.</p>
<p>Altre Assicurazioni</p>	<p>L'Azienda e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.</p> <p>In caso di sinistro, la Azienda e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.</p>